



Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

Udienza del 13/12/2018

N. 8053/2018

Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro

Il Giudice di Milano

Dottorssa Francesca Capelli quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa promossa

da

FORMAPRO CENTRO STUDI S.R.L. 97446110153, con l'Avv.to LANGELLA
RITA DELIA , elettivamente domiciliato in PIAZZALE SUSÀ 11 MILANO;

RICORRENTE

contro

INPS - MILANO, con l'Avv.to PECO GIULIO, elettivamente domiciliato in VIA
SAVARE', 1 20122 MILANO;

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, .

RESISTENTE CONTUMACE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso introduttivo del presente processo, depositato in data 30 luglio 2018 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, la società ricorrente FORMAPRO CENTRO STUDI S.R.L. ha convenuto, innanzi alla sezione lavoro di questo Tribunale, INPS e AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE esponendo:

-che 26 gennaio 2018 Inps, a seguito di verifica della regolarità contributiva ha emesso invito a regolarizzare numero di protocollo 9396154, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del D.M. 30 gennaio 2015, riguardante euro 6172,82 per inadempienze contributive relative ai lavoratori suoi dipendenti e pari a euro 528,79 relativo alla gestione separata (documento 2);



- di aver dato riscontro a tale invito con comunicazione del 29 gennaio 2018, allegando quietanza di pagamento attestante l'estinzione della inadempienza contributiva, chiedendo all'Inps di voler rettificare quanto richiesto (documento 3);
- che Inps rilasciava DURC positivo in data 5 aprile 2018 (documento 5);
- che Inps ha emesso un secondo invito a regolarizzare in data 6 aprile 2018 contenente la richiesta di pagamento alla società ricorrente dei seguenti importi: euro 1062,50 nonché euro 528,78 per la gestione separata numero di protocollo Inail 1218876 ex articolo 4, comma 1, Dm 2015 con termine di 15 giorni per provvedere al pagamento (documento 6);
- che già in data 26 marzo 2018 è stato saldato l'importo di euro 1102,50 come da quietanza di pagamento in atti (documento 7);
- che successivamente in data 9 aprile 2018 è stata versata ad Agenzia delle Entrate la somma di euro 577,22 (documento 8);
- che in data 23 giugno 2018 Inps e Agenzia delle Entrate hanno emesso l'avviso di addebito in questa sede impugnato, revocando alla società ricorrente i benefici contributivi di cui alla legge 190 2014 per pretese inadempienze contributive nei confronti dei lavoratori e chiedendo il pagamento di euro 77.050,36.

Tutto ciò premesso ed esposto la società ricorrente ha chiesto in via principale di revocare o annullare l'avviso di addebito opposto in via subordinata ridurre la somma richiesta nella misura stabilita del giudice.

Nonostante la regolarità della notifica Agenzia delle Entrate Riscossione non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.

Con memoria in data 19 novembre 2018 si è costituito in giudizio Inps chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.

Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di approfondimenti istruttori, il Giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione, all'esito della quale, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, ha deciso la causa come da dispositivo in calce riportato, del quale è stata data lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non può essere accolto per le ragioni di seguito esposte.

Va innanzitutto ricordato che l'articolo 1, comma 1175 della legge numero 296 del 2006 dispone che *“a decorrere dal 1 luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché quelli regionali territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati*



dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

La legge quindi prevede che la fruizione dei benefici contributivi sia subordinata al possesso del documento unico di regolarità contributiva, DURC.

Il DURC è rilasciato al soggetto interessato qualora vi sia correttezza degli adempimenti mensili e periodici e corrispondenza fra i versamenti effettuati e i versamenti accertati degli istituti previdenziali come dovuti, inesistenza di inadempienze in atto (articolo 5, comma 1, Dm 24/10/2007).

In caso di irregolarità contributiva l'istituto sospende o annulla il DURC già concesso invitando il richiedente a versare gli importi dovuti entro il termine di 15 giorni (articoli 6 e 7, comma 3, Dm 24/10/2007) termine oltre il quale, in caso di omissione di pagamento, il richiedente decade dalla concessione dei benefici.

Nel caso di specie la società ricorrente, non avendo adempiuto tempestivamente, entro il termine di 15 giorni alla regolarizzazione contributiva, poiché risulta dai documenti in atti ed è pacifico in causa (in quanto riconosciuto anche dallo stesso ricorrente) che la somma di euro 528,78 è stata corrisposta oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, è decaduta dai benefici contributivi previsti per le nuove assunzioni.

È innegabile che l'inadempimento fosse per una somma esigua e senz'altro non doloso, tuttavia secondo i meccanismi previsti dalla normativa di riferimento, tale inadempienza è stata sufficiente per determinare la decadenza dei benefici.

A seguito di detta decadenza è stato emesso l'avviso di addebito, opposto in questa sede, afferente ai periodi da settembre 2015 a novembre 2017.

I benefici contributivi sono costituiti da sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro, che rappresentano una deroga al regime ordinario, tale agevolazione è subordinata alla regolarità contributiva con la conseguenza che in mancanza di questa non può sussistere il diritto all'agevolazione.

Alla luce di quanto sopra il ricorso non può essere accolto e l'avviso di addebito opposto deve essere confermato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, nella persona del giudice, dr. Francesca Capelli, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. 8053 2018 così provvede:

- rigetta il ricorso;



- condanna il ricorrente a rifondere a INPS le spese processuali, liquidate nell'importo di complessivi euro 2.500,00, oltre accessori di legge .
- indica in 60 giorni il termine per il deposito della decisione.

Milano, 13.12.2018

Il Giudice
Francesca Capelli

